

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rigettava la domanda di P.L. confronti del Comune di S. Felice a Cancellò, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal predetto Comune in relazione alla sentenza irrevocabile di condanna penale per due fatti di concussione, commessi dal P. ragioniere capo del Comune in concorso con altra persona.

La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, premetteva che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2004, doveva ritenersi applicabile, anche in via transitoria, il regime giuridico di cui all'art. 5, comma 4°, della legge n.97 del 2001 a mente del quale il procedimento disciplinare doveva avere inizio entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione e il procedimento disciplinare doveva concludersi, salvi diversi termini previsti dai CCNL, entro centottanta giorni decorrenti dal termine d'inizio. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, avuto riguardo alla data della comunicazione della sentenza ed a quella della lettera di contestazione il termine di novanta giorni doveva considerarsi rispettato.

Quanto all'assunto del dipendente, secondo il quale a norma degli artt. 25 "e 24 del CCNL il Comune, essendo a conoscenza dei fatti prima della sentenza penale di condanna, avrebbe dovuto instaurare il procedimento - disciplinare entro il termine di venti giorni da tale conoscenza e, poi, sospenderlo, la Corte partenopea rilevava che non vi era prova di tale conoscenza. In ogni caso, per la Corte del merito, il richiamato termine di venti giorni non aveva natura perentoria e comunque il lavoratore non aveva dedotto la lesione di un suo diritto di difesa e l'organo competente del Comune era venuto a conoscenza dei fatti solo con la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna. Conseguentemente, avuto riguardo a tale momento, risultavano rispettati il termine di venti giorni. Aggiungeva la Corte di Appello che, comunque, la contrattazione collettiva non poteva disporre, quanto all'inizio del procedimento disciplinare, un termine diverso da quello previsto dalla legge n.186 del 2004 essendo abilitata a stabilire termini diversi solo relativamente alla conclusione del procedimento disciplinare.

Osservava, poi, la Corte territoriale che il richiamo, nella lettera di contestazione, alla sentenza penale di condanna consentiva, in una alla precisazione che i fatti per cui era intervenuta sentenza penale di condanna costituivano, altresì inosservanza ai doveri connessi al rapporto d'impiego rivenibili nelle disposizioni contrattuali, di ritenere specifico l'addebito.

Escludeva, infine, la Corte del merito che l'intimato licenziamento fosse stato una conseguenza automatica della sentenza penale di condanna e tanto sul rilievo che detto licenziamento era stato preceduto da un

procedimento disciplinare, in cui il lavoratore aveva esplicitato le proprie difese, e da una valutazione del Comune.

Avverso questa sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune intimato.

Parte resistente deposita atto di nomina di nuovo difensore e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "vizio di motivazione- erronea valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio".

Il motivo è inammissibile.

Infatti, trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 6 luglio 2007, trova applicazione, ex art. 27, comma 2, del Divo 2 febbraio 2006 n.40, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1,2, 3 e 4 epe l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. l'illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Né ratione temporis è applicabile l'art. 47, comma 1°, lett. d) della legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato il precitato art. 366 bis epe, trovando tale norma, ai sensi dell'art. 58, comma 5°, della predetta legge 18 giugno 2009 n. 69, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa legge n.69 del 2009 (Cass. 24 marzo 2010 .n. 7119).

Nella specie difetta del tutto il quesito di fatto inteso quale sintesi logico giuridica della censura che s'intende sottoporre al giudice di legittimità(per tutte V. Cass.S.U. 16 luglio 2012 n.12104, Cass. 18 novembre 2011 n. 24255, Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).

Con la seconda censura, denunciandosi violazione dell'art. 24 comma 2° del CCNL, si formula il seguente quesito: "il termine previsto dall'art. 24 co.2 del CCNL enti locali del 1995 è previsto a pena di decadenza? Può ritenersi tempestiva una contestazione di addebito a distanza di 22 mesi?".

La censura è infondata.

Devesi rilevare che la Corte del merito, relativamente al termine dall'art. 24 co.2 del CCNL enti locali del 1995, afferma anche, e con autonoma ratio decidendi, che, nella specie, deve ritenersi la decorrenza del termine de quo solo dal momento in cui la conoscenza dei fatti da addebitare è stata acquisita dall'organo competente a muovere la contestazione disciplinare secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto poiché, nel caso di cui trattasi, solo in data 17 gennaio 2003 il responsabile dell'Ufficio del personale (quale organo competente secondo l'ordinamento del Comune datore di lavoro) è venuto - a seguito di trasmissione da parte del Segretario generale del Comune della comunicazione da parte della Procura della Repubblica della sentenza irrevocabile di condanna - a conoscenza del fatto, la contestazione disciplinare del 22 gennaio 2003 è ampiamente tempestiva in quanto avvenuta nel termine di venti giorni.

Orbene atteso che tale specifica alternativa ed autonoma ratio decidendi, rispetto a quella oggetto di ricorso, non è affatto censurata, consegue che la sentenza va tenuta ferma in base a tale ratio non criticata in alcun modo.

Infatti è *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo *dictum*, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, *ex multis*, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540).

Con la terza critica, allegandosi violazione degli artt.5 e 10 della legge n,97 del 2001 in relazione agli artt. 24 comma 2 e 25 commi 8 e 9 del 'CCNL, si pone il seguente interpello : "può essere ritenuta legittima l'azione disciplinare avviata solo a seguito della comunicazione della sentenza definitiva di condanna penale quando i fatti erano a conoscenza della amministrazione anteriormente al processo penale, ovvero conosciuti in connessione con essi?".

La critica è infondata.

E' sufficiente al riguardo rilevare che la Corte del merito accerta che non vi è alcuna prova che il Comune era a conoscenza del fatto fin dall'ottobre 1999 e ritiene, in base alle stesse allegazioni del dipendente, che solo nel marzo del 2001 il Comune era venuto a conoscenza del fatto di rilevanza penale e disciplinare.

Trattasi all'evidenza di accertamento di fatto, che in quanto non censurato o non idoneamente censurato, priva di rilevanza decisiva la critica in esame.

Con la quarta censura, denunciandosi violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 24 e 25 del CCNL, si articola il seguente quesito:"può una contestazione di addebito fare generico richiamo all'inosservanza dei doveri connessi al rapporto d'impiego? Può essere considerata conforme alla legge una contestazione che fa riferimento al dato formale dell'esistenza di una sentenza e non ha ad oggetto, quantomeno, i medesimi fatti contestati in sede penale?".

La censura non può essere accolta.

Infatti la Corte del merito, con motivazione formalmente logica,e come tale sottratta al sindacato di questa Corte, accerta che il P.,

all'epoca della contestazione, aveva conoscenza del fatto penalmente rilevante e della sentenza conclusiva sicché, afferma la Corte partenopea, deve ritenersi specifica la contestazione che, facendo riferimento ai fatti di cui alla detta sentenza, contiene, altresì, la precisazione che detti fatti costituiscono, anche, inosservanza ai doveri connessi al rapporto d'impiego rivenibili nelle disposizioni contrattuali.

La conclusione cui perviene la Corte del merito è corretta atteso che è senz'altro condivisibile l'assunto in base al quale conoscendo il dipendente i fatti di cui all'imputazione penale e la relativa sentenza di condanna, deve considerarsi specifica la contestazione che richiamando i fatti di cui alla sentenza in parola li ascrive pure alla violazione dei doveri sanciti da specifiche norme della contrattazione collettiva.

Con il quinto motivo, assumendosi vizio di motivazione, si chiede se:"può il giudice ritenere che il licenziamento sia frutto di una valutazione del fatto quando, invece, dalla comunicazione si evince che il provvedimento scaturisce dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna?".

Li motivo è infondato.

La Corte del merito, invero, nell'affermare che essendo sul fatto e sulla . sua gravità intervenuti un procedimento disciplinare, la relativa difesa dell'incolpato e una valutazione del Comune, deve escludersi la sussistenza di un licenziamento "di diritto ossia ipso iure", fornisce idonea e coerente argomentazione delle ragioni per le quali assume non potersi affermare che il licenziamento costituisce una conseguenza automatica della sentenza penale di condanna.

Trattandosi di un iter argomentativo logico ed adeguato il sindacato di questa Corte non può andare oltre atteso che, nel nostro ordinamento processuale, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n.2049).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €. 100,00 per esborsi ed E. 4000,00 per compensi oltre accessori di legge.